

## REGOLAMENTO (CE) N. 670/2003 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2003

## che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe andare di pari passo con l'instaurazione di una politica agricola comune che comporti, in particolare, opportune misure che possono assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
- (2) L'obiettivo della politica agricola comune è quello di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la creazione di strumenti che permettano di seguire meglio l'andamento sia del mercato interno, sia a livello degli scambi commerciali i paesi terzi.
- (3) La trasformazione di talune materie prime agricole in alcole etilico è strettamente connessa all'economia di tali materie prime. Essa può contribuire in misura considerevole alla loro valorizzazione e può rivestire potenzialmente un particolare interesse economico e sociale nell'economia di talune regioni della Comunità, ovvero può rappresentare anche una fonte non trascurabile di redditi per produttori di tali materie prime. Essa permette inoltre di eliminare prodotti di qualità non soddisfacente ed eccedenze congiunturali che possono essere causa di difficoltà momentanee in taluni settori.
- (4) È necessario istituire un quadro di misure specifiche per l'alcole etilico di origine agricola che consenta la raccolta di dati economici e l'analisi di informazioni statistiche per assicurare un controllo del mercato. Poiché il mercato dell'alcole etilico di origine agricola è connesso al mercato dell'alcole etilico in genere, occorre disporre anche di informazioni relative al mercato dell'alcole etilico di origine non agricola.
- (5) Per seguire l'andamento del mercato nel settore dell'alcole etilico gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati necessari alla redazione di un bilancio di tale mercato.
- (6) Lo smaltimento dell'alcole etilico ottenuto da prodotti agricoli alcoligeni che hanno beneficiato di misure d'intervento o di altre misure particolari è subordinato a

procedure specifiche nel quadro dei pertinenti regolamenti che disciplinano tali prodotti, onde garantire una concorrenza adeguata ed evitare una perturbazione del mercato tradizionale dell'alcole.

- (7) L'introduzione di misure specifiche nella Comunità nel settore dell'alcole etilico di origine agricola implica l'istituzione di un regime che disciplini gli scambi alle sue frontiere esterne. Un regime degli scambi che contempli l'imposizione di dazi all'importazione dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario. Tale regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (8) Per poter seguire costantemente il movimento degli scambi è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un regime di titoli di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una garanzia per l'esecuzione delle operazioni per le quali sono stati chiesti i titoli. È opportuno estendere tale regime anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola importati con taluni codici NC 2208 e presentati alla rinfusa, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di origine agricola, per consentire un controllo efficace all'importazione di tali prodotti.
- (9) È opportuno attribuire alla Commissione le competenze in materia di apertura e di gestione dei contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in virtù del trattato o di altri atti legislativi del Consiglio.
- (10) A complemento del regime sopra descritto è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di vietare tale ricorso quando la situazione del mercato lo richieda.
- (11) Il regime dei dazi doganali permette di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, incepparsi. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le perturbazioni che rischiano di scaturirne, è opportuno consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

<sup>(1)</sup> GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 146.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 13 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 260 del 17.9.2001, pag. 33.